CAMERA DEI DEPUTATI N. 2221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTINI

Norme in materia di assunzione obbligatoria degli invalidi civili

Presentata il 16 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, redatta sulla base delle risultanze e degli indirizzi acquisiti anche in sede parlamentare (confronta audizioni del Ministro per la funzione pubblica svoltesi in data 3 ottobre e 29 novembre 1995, rispettivamente, presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica), intende fornire nei termini più immediati, la soluzione degli aspetti « patologici » che interessano la materia dell'assunzione obbligatoria degli invalidi civili da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Prima di illustrare il contenuto della proposta di legge è appena il caso di ricordare come, a livello di accertamento amministrativo, stia operando un'apposita Commissione interministeriale avente il compito di verificare l'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette o numeriche di pubblici dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili e le eventuali irregolarità nello stesso tempo emerse.

Su tale fronte è stata già presentata una prima relazione sui risultati raggiunti e sulle metodologie utilizzate, con la costruttiva collaborazione dell'ispettorato di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Un ulteriore aspetto, non meno rilevante, da segnalare riguarda gli accertamenti avviati dalla magistratura ordinaria sulla base di indagini o denunce riguardanti ipotesi di reato relative alle assunzioni obbligatorie sempre per la categoria degli invalidi civili.

Si tratta, in effetti, di un medesimo fenomeno per il quale nell'ambito delle

rispettive competenze, sono in corso distinte indagini amministrative ed accertamenti giurisdizionali.

La breve premessa ha delineato l'ambito nel quale la presente proposta di legge si colloca e la finalità cui essa è diretta.

Il progetto di legge è composto da sei articoli.

L'articolo 1 dispone che, nel caso in cui le assunzioni obbligatorie degli invalidi civili abbiano concretizzato ipotesi di reato con la sospensione cautelare del soggetto assunto, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno l'obbligo di utilizzare la metà dei posti temporaneamente resi vacanti dai soggetti sospesi, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato. In questo caso destinatari di tali assunzioni sono prioritariamente gli stessi invalidi civili che avevano presentato, prima della data di entrata in vigore della presente proposta di legge, le domande per l'iscrizione alle speciali liste esistenti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. È inoltre stabilito che l'assunzione comporta l'ineludibile e prioritario obbligo, da parte dell'amministrazione o ente pubblico interessato, di verificare – prima dell'immissione in ruolo – che il personale avente titolo sia in possesso dei requisiti prescritti. Ciò vale soprattutto per l'accertamento della percentuale della riduzione della capacità lavorativa.

Il ricorso al sistema dell'assunzione a tempo determinato riproduce sostanzialmente un'analoga disposizione già prevista dall'articolo 4, comma 1, del recente decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, per quanto concerne gli enti locali relativamente ai propri dipendenti sospesi cautelarmente in quanto sottoposti a procedimento penale.

Posto che la trasformazione a tempo indeterminato dell'assunzione è sottoposta alla condizione che la sentenza definitiva confermi l'imputazione, la normativa prevista dall'articolo 1 non comporta maggiori oneri di bilancio, in quanto al personale sospeso, com'è noto, spetta un assegno alimentare pari al 50 per cento dello stipendio.

Con l'articolo 2, attraverso il sistema della visita medica di controllo, si intende imporre alle amministrazioni e agli enti pubblici interessati l'obbligo di una verifica annuale, dalla data di immissione in ruolo, dello stato di permanenza dell'invalidità del dipendente assunto.

L'articolo 3 consente alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro di eseguire anche nei confronti del personale pubblico assunto obbligatoriamente, quale invalido civile, le verifiche programmate, senza preavviso, previste dall'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i titolari di pensione, assegni ed indennità relative all'invalidità civile.

L'articolo 4 eleva dal 45 al 52 per cento il limite di riduzione della capacità lavorativa ai fini dell'iscrizione nelle apposite liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi civili. La disposizione non si applica alle assunzioni temporanee di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le quali si attinga dalle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Viene, altresì, stabilito che gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono registrare anche il profilo professionale, qualifica o categoria, per i quali può avvenire l'assunzione obbligatoria dell'avente titolo. In tal modo, al di là di qualsiasi intento discriminatorio, si vuole attuare un collocamento mirato degli invalidi civili, coniugando in termini più coerenti la tipologia dell'invalidità organica con l'assolvimento delle funzioni presso l'amministrazione o ente pubblico che assume.

L'articolo 5 apporta alcune limitate, ma rilevanti, modificazioni, per quanto concerne la qualificazione, con la prevista specializzazione di settore, per i medici competenti delle commissioni costituite presso ciascuna unità sanitaria locale per effettuare gli accertamenti in materia di invalidità civile.

L'articolo 6, infine, stabilisce che, qualora vi sia sentenza di condanna per un invalido civile assunto in base a titolo illegittimo, va irrogata la sanzione acces-

soria del licenziamento. Nell'ipotesi che il giudice non applichi tale sanzione, l'amministrazione adotta il provvedimento di decadenza se ricorrono due condizioni: il titolo di assunzione risulti illegittimo e il successivo comportamento del dipendente non abbia favorito l'accertamento dei fatti e delle responsabilità anche di terzi.

Quale ulteriore più gradata sanzione, se l'amministrazione ritenga di non adottare il provvedimento di decadenza, il dipendente è collocato in mobilità d'ufficio per il collocamento in un posto vacante della stessa o di altra amministrazione pubblica. In mancanza di posto vacante si applicano le disposizioni generali sul collocamento in disponibilità previsto dal regolamento che disciplina la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716.

Le disposizioni dell'articolo 6 chiaramente escludono: sia l'attribuzione soltanto al giudice del potere di licenziare o meno il dipendente condannato, riservando, anzi, alla pubblica amministrazione un potere – dovere di dichiarare la decadenza ove pure il giudice non abbia licenziato; sia ogni ipotesi di sanatoria (e cioè di conservazione del falso invalido nel posto riservato) perché si prevede, a condizioni particolarmente onerose, una mobilità d'ufficio anche territoriale e i posti « riservati », già in parte « restituiti » ai veri invalidi con l'articolo 1, si liberano definitivamente per far ripartire il sistema delle assunzioni regolari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Qualora le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici previste per la categoria degli invalidi civili dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e disposte, ai sensi degli articoli 29 e seguenti del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, abbiano dato origine a procedimenti giudiziari e sia stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del soggetto assunto, le amministrazioni ed enti pubblici interessati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano una quota non superiore al 50 per cento dei posti temporaneamente vacanti, mediante assunzioni a tempo determinato a favore della stessa categoria degli invalidi civili, sulla base delle domande presentate e dell'avvenuta iscrizione nelle apposite liste esistenti presso i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assunzione di cui al comma 1 comporta, in ogni caso, l'obbligo delle amministrazioni o degli enti pubblici interessati di accertare, prima dell'immissione in ruolo dell'invalido civile, la sussistenza dei requisiti e dei titoli prescritti dalla normativa vigente.

ART. 2.

1. Per le assunzioni obbligatorie riguardanti la categoria degli invalidi civili, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati dispongono, a decorrere dalla data di ogni immissione in ruolo, una verifica annuale dello stato di permanenza della invalidità del dipendente, mediante accertamenti sanitari effettuati presso la compe-

tente unità sanitaria locale, nell'ambito del servizio o settore di medicina legale, da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali o in medicina legale, dipendente della stessa unità sanitaria locale.

ART. 3.

1. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro è tenuta a svolgere nei confronti del personale pubblico assunto obbligatoriamente quale invalido civile le verifiche programmate, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai fini dell'assunzione obbligatoria il limite della riduzione della capacità lavorativa, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, è elevato al 52 per cento.

2. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli elementi dichiarati nella domanda dell'avente titolo all'assunzione obbligatoria quale invalido civile, nonché della dichiarazione dell'ufficiale sanitario, registrano negli appositi elenchi anche il profilo professionale o qualifica o categoria per i quali le amministrazioni e gli enti pubblici, ricorrendo i requisiti prescritti, procedono all'assunzione obbligatoria in connessione anche alle specifiche esigenze istituzionali. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 5.

1. Per effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale sono istituite una o più commissioni.

2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un medico specialista in medicina legale, non residente nel territorio nel quale opera l'unità sanitaria locale presso cui sono costituite le commissioni, che svolge funzione di presidente per un periodo non superiore ad un biennio, non rinnovabile, nonché da due medici specialisti in medicina del lavoro. I componenti delle commissioni sono scelti tra medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale dalle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un medico specialista in medicina legale o in medicina del lavoro in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Sono abrogate le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

ART. 6.

1. La sentenza di condanna nei confronti di un dipendente pubblico assunto obbligatoriamente quale invalido civile in base a titolo illegittimo comporta l'irrogazione della sanzione accessoria del licenziamento.

2. Quando il giudice non applica la sanzione accessoria di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, l'amministrazione interessata adotta il provvedimento di decadenza se il titolo di assunzione risulta illegittimo ed il successivo comportamento del dipendente non è stato diretto in modo concreto a favorire l'accertamento dei fatti e delle connesse responsabilità.

3. In ogni caso, quando l'amministrazione ritiene di non dover adottare il provvedimento di decadenza, il dipendente è collocato in mobilità d'ufficio ed è inserito nelle relative liste, per il successivo collocamento in un posto vacante della stessa o di altra amministrazione pubblica, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716.

DDL13-2221
Lire 500